Pubblicato il 10/09/2026

N. 02442 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00241/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 241 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Nunziello Anastasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Terrana e Stefania Scavuzzo, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

nei confronti

di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza contingibile e urgente n.-OMISSIS- emessa dal Sindaco di Messina i data 28 ottobre 2025 per la messa in sicurezza di edificio sito in Messina via -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe

- i ricorrenti -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- sono destinatari del provvedimento – impugnato con il presente gravame – poiché ritenuti (a loro dire erroneamente) proprietari *iure successionis* di un edificio sito in Messina, v-OMISSIS-, che verserebbe in condizioni tali da rappresentare pericolo per la pubblica incolumità;
- le ricorrenti -OMISSIS-e -OMISSIS-, pur non risultando nominativamente individuate tra i destinatari dell'atto, essendo anche anch'esse nella medesima condizione degli intimati (come appresso immediatamente chiariremo), premettono di avere interesse alla caducazione del provvedimento al fine di impedire che l'Amministrazione possa procedere analogamente nei loro riguardi, giacché – come pure risulta dalle premesse del provvedimento impugnato (vista la nota prot. -OMISSIS-…con la quale vengono trasmesse le visure anagrafiche e catastali aggiornate) – tutti accomunati dall'essere

discendenti dall'intestatario catastale del bene in questione, quale risulta ancora oggi, ovvero di -OMISSIS--OMISSIS-, deceduto nel secolo scorso.

Avverso tale provvedimento i ricorrenti hanno interposto il presente gravame articolano di seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/1990; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 470 E SS. C.C. NONCHÉ DEI PRINCÌPI E DELLE NORME GENERALI IN MATERIA DI SUCCESSIONI E DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO; DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE.

   In estrema sintesi, con questo motivo i ricorrenti hanno contestato di essere eredi dell'intestatario catastale del fabbricato, non essendo sufficiente che gli stessi siano eventualmente chiamati all'eredità.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 54 D.LGS. 267/2000; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 7 E 8 L. 241/1990; VIOLAZIONE DEI PRINCÌPI E DELLE NORME GENERALI IN TEMA DI PARTECIPAZIONE E GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT 24 E 97 COSTITUZIONE; DIFETTO DI CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, CARENZA ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE. In sintesi, con tale motivo, parte ricorrente ha lamentato mancata comunicazione di avvio del procedimento.

3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ PER ECCESSIVA INDETERMINATEZZA DELL'ORDINE – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA – VIOLAZIONE DEI PRINCÌPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ E ADEGUATEZZA – INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE. Con tale motivo parte ricorrente lamenta la difficile intellegibilità del comando portato dall'ordinanza impugnata, che del tutto genericamente impone di provvedere "alle verifiche ed all'esecuzione di tutti i lavori necessari e indispensabili alla messa in sicurezza generale dell'edificio di che trattasi".

Si è costituito in giudizio il Comune di Messina che ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'udienza pubblica indicata in epigrafe – fissata ex art. 55, comma 10, con l'ordinanza n. 80/2026 e in vista della quale le parti hanno depositato memorie – il ricorso è stato posto in decisione.

In primo luogo, deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dalle ricorrenti -OMISSIS-, -OMISSIS-, in quanto le stesse non risultano destinatarie del provvedimento impugnato (Cons. Stato, Ad. plen. n. 3/2022), difettando pertanto della necessaria legittimazione a ricorrere.

Deve altresì evidenziarsi che la pretesa volta ad ottenere un accertamento negativo della propria legittimazione passiva a essere destinatarie dell'ordinanza contingibile e urgente si risolve, nella sostanza, in una richiesta al giudice di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, il che è espressamente precluso dall'art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo a mente del quale *"in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati"*.

Ciò posto, il gravame e fondato con riferimento agli ulteriori ricorrenti -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- (esclusa -OMISSIS-) poiché carenti della legittimazione passiva.

E invero, i soggetti in questione sono stati individuati quali destinatari dell'atto impugnato in qualità di successori del formale intestatario catastale, sul solo presupposto della loro discendenza da quest'ultimo, quale risultante da una mera ricostruzione dello stato di famiglia. In questo modo, essi sono stati sostanzialmente qualificati come meri chiamati all'eredità per successione legittima.

Sul punto devono condividersi le argomentazioni spese dalla pronuncia del T.a.r. per la Campania, sez. V, 2 ottobre 2024, n. 5186 che ha puntualmente osservato come

i) l'art. 460, comma 2, c.c. – a norma del quale il chiamato all'eredità (delato) è titolare di una serie di poteri conservativi, di vigilanza e di amministrazione - non sarebbe comunque idoneo a fondare la legittimazione passiva della ricorrente. Tale disposizione, infatti, attribuisce al delato una mera facoltà e non un obbligo, tanto che, in caso di successiva rinuncia all'eredità, le spese eventualmente sostenute restano a carico esclusivo dell'eredità stessa (T.a.r. per la Puglia, Lecce, sez. III, n. 672/2014);

ii) la giurisprudenza amministrativa si è allineata agli orientamenti della giurisprudenza civile, chiarendo che la delazione – pur costituendo un presupposto necessario dell'acquisto della qualità di erede, in quanto segue l'apertura della successione – non è di per sé sufficiente a tal fine, essendo altresì necessaria l'accettazione da parte del chiamato. Ne consegue che chi agisce in giudizio nei confronti del preteso erede è onerato, ai sensi del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., di provare l'avvenuta assunzione di tale qualità, non desumibile dalla sola chiamata all'eredità bensì dalla sua accettazione, espressa o tacita. L'acquisto della qualità di erede rappresenta pertanto un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del convenuto. Gli stessi principi devono ritenersi applicabili anche

agli atti amministrativi fondati sul presupposto dell'acquisto della qualità di erede, gravando sull'Amministrazione l'onere di provarne l'effettivo conseguimento (T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 20 dicembre 2023, n. 3129; T.a.r. per il Piemonte, sez. I, 23 novembre 2023, n. 937).

Alla luce di tali argomentazioni, quini, la gravata ordinanza comunale deve essere annullata con riferimento ai predetti ricorrenti -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, giacché l'ente procedente non ha fornito la prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità — desumibile, ad esempio, dalla presa di possesso dell'immobile o dall'inclusione del bene nell'asse ereditario devoluto — non essendo a tal fine rilevanti quegli atti che, ammettendo interpretazioni alternative, non denotino in maniera univoca l'effettiva assunzione della qualità di erede (cfr. T.A.R. per l'Abruzzo, 12 aprile 2018, n. 130). Non risultano conducenti a tal fine neppure le eventuali dichiarazioni di successione, le quali hanno valore meramente indiziario e necessitano di ulteriore corredo probatorio (C.G.A., Sez. giur., sent. n. 255/2024).

In tali casi, infatti, ove il Comune, pur avendo accertato il pericolo per la pubblica incolumità, non sia in grado di individuare tempestivamente il soggetto obbligato, l'Ente può:

i) esperire l'a*ctio interrogatoria* ex art. 481 c.c., chiedendo al giudice la fissazione di un termine entro cui il chiamato dichiari se intende accettare o rinunciare all'eredità, con la conseguente perdita del diritto di accettare in caso di silenzio;

ii) richiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente ex art. 528 c.c., provvedendo alla successiva notifica del provvedimento al curatore e alla sua esecuzione nei confronti di quest'ultimo;

iii)procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, con recupero delle relative spese secondo le regole applicabili.

Alla luce di tali considerazioni, per i predetti soggetti, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, assorbiti gli ulteriori motivi dal cui esame non potrebbero trarre alcuna utilità, il provvedimento impugnato deve essere annullato nei loro confronti.

Di contro, il ricorso deve essere rigettato con riguardo alla ricorrente -OMISSIS--OMISSIS- (-OMISSIS-), poiché la stessa, nella missiva inviata al Comune, prot. n.-OMISSIS- – oltre ad indicare gli ulteriori soggetti potenzialmente interessati in quanto coeredi – ha reso una chiara dichiarazione avente valenza confessoria quanto al fatto storico della materiale disponibilità del bene. In tale nota, infatti, ella ha rappresentato che «*in data 12/12/2025, un tecnico e una ditta, da me chiamati, hanno effettuato un sopralluogo al rudere in questione, per verificare ed eseguire i lavori necessari alla messa in sicurezza dello stesso*».

Tale dichiarazione rileva non già sul piano della qualificazione giuridica della posizione soggettiva fatta valere – come quella di erede, che attiene a una valutazione giuridica e come tale non decisiva nei termini in cui prospettata dalla parte – bensì sul diverso e decisivo piano fattuale, in quanto integra l'ammissione – tramite confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. – di circostanze storiche a sé sfavorevoli e favorevoli all'Amministrazione, ossia la concreta accessibilità ai luoghi e la possibilità di disporre materialmente del bene ai fini dell'esecuzione degli interventi, elemento sufficiente a fondarne la legittimazione (Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2023, n. 2732).

Pertanto, al di là di ogni incertezza circa il titolo dominicale o la qualità ereditaria, la stessa ricorrente ha ammesso un fatto incompatibile con la dedotta carenza di legittimazione passiva, ossia di avere potuto incaricare un tecnico e un'impresa di accedere al rudere, effettuare un sopralluogo e verificare i lavori necessari alla messa in sicurezza. Da tale condotta emerge, in termini univoci, la sua effettiva

signoria fattuale sul bene, sufficiente a giustificare la legittimità dell'individuazione quale destinataria dell'ordine.

Consegue l'irrilevanza di quanto precisato a verbale dal difensore della predetta ricorrente, vale a dire che la stessa si è dichiarata erede, con tale termine intendendo la comune discendenza da Paolo -OMISSIS-, e lo ha fatto al fine di segnalare al comune di Messina l'esistenza di altri soggetti nella sua stessa situazione, con termine atecnico, utilizzando la stessa dicitura indicata nella relazione tecnica del comune.

Con riferimento a quest'ultima ricorrente deve rigettarsi anche il secondo motivo di ricorso poiché il prospettato rischio per la pubblica incolumità (concretizzatasi in caduta di detriti, calcinacci e di mattoni) implica l'urgenza qualificata che legittima l'omissione della garanzia di cui all'art. 7 della l. n. 241/1990 (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5239/2017).

Deve essere parimenti respinto il terzo motivo di ricorso, atteso che l'ordine di procedere "*alle verifiche ed all'esecuzione di tutti i lavori necessari e indispensabili alla messa in sicurezza generale dell'edificio di che trattasi*" non può essere valutato in modo atomistico, ma va letto in connessione con il quadro fattuale posto a fondamento del provvedimento, e segnatamente con il pericolo derivante dalla caduta di detriti, calcinacci e persino mattoni. In tale contesto, la prescrizione non può ritenersi vaga o indeterminata, risultando sufficientemente individuato il suo contenuto finalistico, ossia l'eliminazione della situazione di pericolo per la pubblica incolumità coerente con la funzione tipica dell'ordinanza contingibile e urgente, affidando pertanto all'obbligata l'individuazione delle concrete modalità dell'intervento funzionali al raggiungimento dell'obiettivo perseguito (T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, sent. n. 2554/2025).

Precisando che la prescrizione relativa all'inibizione del transito e della sosta di mezzi e pedoni nell'area contigua al fabbricato mediante idonea recinzione deve

intendersi di competenza dell'amministrazione comunale, restando invece a carico della ricorrente -OMISSIS- ogni misura o intervento (recinzione, ecc.) all'interno della proprietà.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso proposto da -OMISSIS- deve essere rigettato.

La peculiarità della questione in esame legittima la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- estromette dal giudizio -OMISSIS-, -OMISSIS-;
- lo accoglie con riferimento ai -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, annullando nei loro confronti l'ordinanza impugnata;
- lo rigetta con riferimento a -OMISSIS-.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere

Calogero Commandatore, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Calogero Commandatore

IL PRESIDENTE
Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.